Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Martedì, 19 settembre 1933 - Anno XI** **Numero 218**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° giugno 1933, n. **1180.**

Inclusione dell'abitato di Pizzone, frazione del comune di Castelsanvincenzo, in provincia di Campobasso, tra quelli da consolidare e trasferire a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 30 giugno 1918, n. 1019, e 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Aquila;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nelle tabelle *D* ed *E* allegate alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Pizzone, frazione del comune di Castelsanvincenzo, in provincia di Campobasso, limitatamente alla località Omero, per quanto riguarda il consolidamento dell'abitato, ed alla parte sottostante al Monte la Mandra, indicata in giallo nell'annessa planimetria, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, per quanto riguarda il trasferimento dell'abitato stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 336, foglio 31. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 luglio 1933, n. **1181.**

Inclusione dell'abitato di Capistrello, in provincia di Aquila, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Aquila;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Capistrello, in provincia di Aquila.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 336, foglio 30. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 agosto 1933, n. **1182.**

Modifica delle vigenti norme relative alla concessione di indennità al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia per incarichi nell'ambito di brevi distanze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1555;
Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1398;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nessuna indennità è dovuta ai magistrati ed ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie quando si trasferiscono a distanza minore dei 5 km. dalla sede dell'ufficio al quale sono addetti nei Comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti, sia in caso di trasferte giudiziarie sia per compiere qualsiasi altro incarico o mansione che non importi esercizio di funzioni giudiziarie.

Art. 2.

Agli impiegati di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena in servizio negli stabilimenti per lavori agricoli ed all'aperto, è corrisposta, nelle missioni per le quali il ritorno in sede abbia luogo nella stessa giornata, la indennità giornaliera di soggiorno, stabilita dall'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ridotta ad un sesto nei casi di distanza superiore ai chilometri tre e fino a chilometri cinque; ad un quarto nei casi di distanza di oltre cinque chilometri. Nessuna indennità è da corrispondersi quando gli incarichi di servizio siano da compiere a distanza inferiore a tre chilometri nei Comuni con popolazione non eccedente i 200.000 abitanti, e a cinque chilometri in quelli con popolazione maggiore.

Le distanze sono computate dalla sede dell'ufficio al quale è addetto l'impiegato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 4 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 336, foglio 40. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 agosto 1933, n. 1183.

Modificazioni nell'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi ed attribuzione al produttore della responsabilità solidale per il pagamento dei diritti di contratto sul risone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge con modificazioni, con la legge 21 dicembre 1931, n. 1785, e con il quale venne istituito l'Ente Nazionale Risi;

Ritenuta le necessità urgente ed assoluta di modificare l'ordinamento dell'Ente predetto, per renderne più agevole ed efficace il funzionamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze, per le corporazioni, e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 dicembre 1931, n. 1785, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. — È costituito l'Ente Nazionale Risi con sede in Milano.

L'Ente ha lo scopo di provvedere alla tutela della produzione risicola nazionale e delle attività industriali e commerciali che vi sono connesse, agevolando la distribuzione ed il consumo del prodotto e promovendo e sostenendo iniziative rivolte al miglioramento della produzione, della trasformazione e del consumo del prodotto.

Art. 2. — L'Ente è amministrato da un Consiglio, composto di un presidente, di nomina governativa, di nove risicultori, designati dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, di tre industriali risieri, designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria, di un rappresentante della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura, di un rappresentante della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria, di un rappresentante del Sindacato nazionale tecnici agricoli, di due rappresentanti della Confederazione nazionale fascista del commercio, tutti designati dalle rispettive Confederazioni e dal Sindacato predetto.

Tanto alla nomina del presidente quanto a quella del Consiglio provvederà il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con decreti da emanarsi di concerto con il Ministro per le corporazioni.

Il Consiglio nomina nel proprio seno due vice-presidenti, su indicazione della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

I membri del Consiglio dureranno in carica un anno e possono essere riconfermati.

È costituito un Comitato di presidenza composto del presidente dell'Ente, dei due vice-presidenti e di un membro scelto dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana fra i membri del Consiglio designati dalla Confederazione stessa.

L'Ente è retto da uno statuto, approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quelli per le corporazioni e per le finanze.

Art. 3. — È fatto obbligo a tutti i risicultori di denunciare all'Ente entro il 20 luglio di ogni anno la superficie da loro coltivata a riso, specificando la varietà e distinguendo la semina diretta dal trapianto.

Entro cinque giorni dall'ultimato raccolto ed in ogni caso non oltre il 10 novembre, i produttori stessi devono denunciare all'Ente l'ammontare preciso del raccolto effettuato.

Coloro che trebbiano risone, per proprio conto o per conto di terzi, hanno l'obbligo di denunciare all'Ente Risi, entro tre giorni dall'ultima trebbiatura di ciascuna azienda, la quantità trebbiata, la qualità del risone, e per conto di chi la trebbiatura è stata fatta.

Le Cattedre ambulanti di agricoltura ed i Municipi dànno, a richiesta dell'Ente, la loro opera per facilitare la raccolta ed il controllo delle denuncie.

Art. 4. — L'Ente stabilisce anno per anno la valutazione della produzione, determinando, d'accordo con la Confederazione nazionale fascista agricoltori, quantitativi medi per ettaro per le diverse zone risicole e varietà di risone. Tali medie devono essere rese note tempestivamente.

Per le denuncie di quantitativi superiori alle medie di cui al paragrafo precedente, l'Ente riconosce al risicultore un premio di produzione per ogni quintale prodotto in più.

Per le denuncie di quantitativi inferiori alle medie, che devono essere motivate, l'Ente provvede ai controlli, a' termini dell'articolo seguente.

Art. 5. — In ogni Comune risicolo è istituita una Commissione di controllo delle denuncie, costituita dal podestà o da un suo delegato che la presiede, di un agricoltore nominato dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori e da un tecnico dell'Ente Nazionale Risi.

Alla Commissione anzidetta sono sottoposte per il controllo a cura dell'Ente Nazionale Risi, anche le denuncie di superficie presentate dai singoli agricoltori.

Le spese di controllo sono a carico del risicultore, se la denuncia risulta inesatta, ferme restando le sanzioni di cui all'art. 11.

Art. 6. — I quantitativi denunciati come raccolto effettuato, o quelli maggiori comunque accertati secondo le pre-

cedenti disposizioni, sono soggetti al pagamento dei « diritti di contratto » stabiliti dall'art. 9.

Il pagamento dei « diritti di contratto » è fatto dai compratori man mano che si effettuano le vendite. Il produttore è responsabile delle eventuali differenze di quantità constatate in meno e su queste quantità deve pagare i « diritti di contratto » entro tre giorni dall'ultima vendita di risone da lui effettuata.

Le giacenze di risone constatate al 15 settembre presso i produttori sono iscritte a tutti gli effetti in aggiunta della produzione dell'anno successivo.

Art. 7. — L'elenco dei crediti dell'Ente in confronto dei produttori, compratori e mediatori, per il pagamento dei « diritti di contratto » stabiliti dal presente decreto, firmato dal presidente dell'Ente o da un suo delegato, con dichiarazione che le somme ivi indicate sono dovute in relazione a quantità di merce effettivamente prodotta o commerciata, costituisce titolo che autorizza il procedimento per ingiunzione, a norma delle leggi vigenti.

Art. 8. — È fatto obbligo a tutti i produttori, compratori e mediatori, di denunciare all'Ente, entro tre giorni dalla stipulazione, tutti i contratti di vendita di risone, indicando acquirente, qualità, prezzo e data di consegna. Nell'adempimento di tale obbligo sono solidalmente responsabili tutti i partecipanti al contratto. All'atto della denuncia delle vendite effettuate a norma di legge, l'Ente registra le medesime in apposito registro e rilascia un buono di consegna, previo pagamento del « diritto di contratto » di cui al successivo art. 9.

Tutti i detentori di riso greggio, esclusi i produttori, sono obbligati a denunciare settimanalmente all'Ente i movimenti giornalieri di carico e scarico, tenuti quotidianamente al corrente su apposito registro rilasciato dall'Ente stesso, da tenersi con le modalità di cui all'art. 23 del Codice di commercio e con le norme fissate dall'Ente. Lo stesso obbligo vale anche per il riso sbramato e lavorato, unicamente però per coloro che comunque trasformano il riso greggio.

Ogni e qualsiasi trasporto e trasferimento di riso greggio, anche non in conseguenza di vendita, deve essere accompagnato da apposito certificato rilasciato dall'Ente, da usarsi secondo prescrizioni da fissarsi dal medesimo e da esibirsi a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Per il trasporto del riso greggio effettuato in seguito a vendita, serve da certificato il buono di consegna; per il riso greggio trasportato non in conseguenza di vendita, il certificato è sostituito dall'apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'Ente.

Tali documenti devono essere completati dall'interessato o dagli interessati all'atto di ogni trasporto, con le indicazioni relative al trasporto stesso e precisamente la data e ora di partenza e di arrivo, il numero dei colli, il peso lordo, la tara e il peso netto, e con le indicazioni numeriche espresse in tutte lettere, quando le indicazioni di cui sopra non fossero state preventivamente trascritte dall'Ente.

Le dichiarazioni fatte dall'interessato nel certificato di trasporto sono considerate parti integranti del certificato stesso e le alterazioni e false dichiarazioni in esse contenute sono punite ai sensi dell'art. 11.

Sulla base del peso netto definitivo consegnato vengono conteggiati i conguagli a debito o a credito sui « diritti di contratto » pagati.

Ultimato l'uso per il quale venne rilasciato il certificato, debitamente firmato dall'interessato o dagli interessati, deve essere restituito all'Ente entro il periodo di validità fissato caso per caso dall'Ente stesso.

I firmatari del certificato sono responsabili della esattezza delle indicazioni in esso contenute.

Art. 9. — Sopra ogni contratto di vendita di risone, deve essere versato all'Ente, da parte del compratore, all'atto della denuncia, il « diritto di contratto » di cui all'articolo precedente, nella misura fissata dall'Ente con approvazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quelli per le corporazioni e per le finanze.

La misura del « diritto di contratto » sarà fissata entro il 15 agosto di ogni anno, ed avrà valore — salvo casi eccezionali — per tutta la successiva annata risicola.

Nel caso di contratti con consegne protratte, fermo l'obbligo della denuncia all'atto della stipulazione a norma dell'articolo precedente, il versamento all'Ente del « diritto di contratto » ed il rilascio del buono di consegna potranno aver luogo ripartitamente, in relazione ai termini pattuiti per i parziali ritiri.

Al pagamento di tale diritto è pure tenuto:

a) il risicultore che esercisce una pileria nella propria tenuta od in altre località per la lavorazione del riso greggio di propria produzione;

b) il risicultore che utilizza il proprio risone, per semina, per il pagamento di mano d'opera o per qualsiasi altra destinazione.

Il « diritto di contratto », in questo caso, deve essere pagato prima che il risone venga lavorato o comunque utilizzato.

I « diritti di contratto » pagati sul risone usato per la semina o per il pagamento in natura della mano d'opera addetta all'azienda di produzione saranno rimborsati dall'Ente alla chiusura dell'esercizio ad ogni singolo agricoltore.

La valutazione della somma da restituire sarà calcolata in base ad una aliquota da applicarsi alla superficie coltivata od alla produzione denunciata e stabilita anno per anno e provincie per provincie dall'Ente in accordo con la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

Il produttore e il partecipante sono esenti dal pagamento dei « diritti di contratto » per i quantitativi che essi denuncieranno come pertinenti al consumo familiare, entro i limiti e con le modalità che saranno stabiliti dall'Ente di anno in anno.

Il fondo che verrà a costituirsi con la riscossione dei « diritti » indicati nel presente articolo sarà dall'Ente adoperato per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 10. — I produttori o detentori di riso greggio, semilavorato o lavorato debbono, a richiesta degli incaricati dell'Ente, fornire tutti i documenti in loro possesso che possono agevolare il controllo delle prescritte denuncie o registrazioni. Gli organi di polizia giudiziaria, di loro iniziativa od a richiesta degli incaricati dell'Ente, provvedono agli accertamenti delle violazioni del presente decreto punite ai termini dell'articolo seguente.

Art. 2.

Gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del citato R. decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 11. — Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto è punito con un'ammenda da L. 50 a L. 5000.

Quando, in conseguenza delle violazioni delle stesse disposizioni, sia stato sottratto risone o riso al pagamento del « diritto di contratto » l'ammenda è da due a quattro volte l'ammontare del « diritto di contratto »; in questo caso la pena può superare il massimo stabilito nel comma precedente.

L'Ente ha facoltà di sospendere temporaneamente dall'usufruire delle disposizioni, che dovesse prendere a favore di determinate categorie interessate, coloro che non si atterranno alle disposizioni del presente decreto, nonchè coloro che avranno rapporti di commercio di riso con gli stessi.

Tale sospensione può essere applicata dall'Ente anche pendente giudizio.

Art. 12. — *Disposizione transitoria.*

Per il raccolto 1932, i produttori, fino al 15 settembre 1933, sono tenuti a dar conto, su richiesta dell'Ente, dello scarico del risone in relazione alla denuncia fatta a norma del primo capoverso dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge il 21 dicembre 1931, n. 1785, o di quel maggior quantitativo che fosse accertato dall'Ente.

Il produttore è tenuto al pagamento dei « diritti di contratto » che non fossero stati pagati in ordine ai quantitativi che risultassero mancanti, senza giustificazione di preventiva autorizzazione dell'Ente, salvo il diritto di rivalsa verso l'obbligato al pagamento, ai sensi della legge precedente.

Per l'esazione delle somme corrispondenti, l'Ente ha facoltà di giovarsi delle disposizioni dell'art. 7 del presente decreto ricorrendo al procedimento per ingiunzione.

Art. 13. — Con decreto Reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con gli altri Ministeri competenti saranno dettate norme integrative e regolamentari per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 11 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 336, foglio 48. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1184.

Esperimenti per l'avanzamento dei tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933-XI;

Visto il Nostro R. decreto 13 dicembre 1925, n. 2297;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A complemento delle disposizioni contenute nel R. decreto 13 dicembre 1925, n. 2297, gli esperimenti cui debbono essere sottoposti i tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per conseguire l'avanzamento al grado superiore, comprenderanno anche una prova pratica di comando sul terreno, inerente al grado di colonnello.

Il presente decreto ha vigore dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 336, foglio 52. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1933, n. 1185.

Trasformazione della Scuola superiore di malariologia in Roma in Istituto di malariologia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di procedere alla riorganizzazione dell'Ente istituito in Roma con R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, sotto il nome di Scuola superiore di malariologia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'educazione nazionale e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Scuola superiore di malariologia, creata in Roma col R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, è costituita in Istituto di malariologia, alle dipendenze del Ministero degli affari esteri.

L'Istituto ha per scopo l'insegnamento della malariologia e lo studio della malaria.

Art. 2.

L'Istituto ha personalità giuridica.

Esso ha una propria sede, e personale e mezzi propri di funzionamento.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a corrispondere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1933-1934, un assegno ordinario annuale di lire 500.000 per il funzionamento dell'Istituto di cui all'art. 1, assegno che verrà normalmente iscritto negli stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

Il bilancio preventivo dell'Istituto verrà presentato, entro il mese di aprile di ogni anno, al Capo del Governo per la sua approvazione.

Il bilancio consuntivo sarà trasmesso alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e per la dichiarazione di regolarità.

Art. 5.

L'amministrazione dell'Istituto spetta ad un Consiglio direttivo costituito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per l'educazione nazionale e per l'agricoltura e foreste.

Il direttore dell'Istituto, che è, in pari tempo, presidente del Consiglio direttivo, viene nominato con decreto del Capo del Governo.

Il Consiglio direttivo comprende, oltre al presidente, il direttore generale della sanità pubblica del Ministero dell'interno ed altri quattro consiglieri rispettivamente designati dai Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'educazione nazionale e per l'agricoltura e foreste.

Questi ultimi restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 6.

L'Istituto può accogliere, a scopo di ricerche, studiosi italiani ed esteri. Ogni anno l'Istituto avrà corsi per medici, naturalisti, ingegneri ed agrari, sia italiani sia esteri. La Direzione dell'Istituto stabilirà di anno in anno il numero e la scelta degli allievi da ammettere ai corsi. L'Istituto potrà fare corsi esclusivamente per cittadini esteri.

Art. 7.

La Direzione dell'Istituto può rilasciare certificati di frequenza; rilascia inoltre, alla fine dei corsi annuali, un diploma a coloro che abbiano superato gli esami prescritti.

Art. 8.

L'Istituto provvede all'insegnamento con personale proprio e con la collaborazione di specialisti.

Art. 9.

Le norme per il funzionamento didattico ed amministrativo dell'Istituto saranno stabilite dal suo Consiglio direttivo.

Le disposizioni concernenti la dotazione e il trattamento economico di attività e di quiescenza del personale dovranno essere approvate dal Ministero degli affari esteri d'intesa con quello delle finanze.

Art. 10.

Il presente decreto-legge sostituisce in ogni sua parte il decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 336, foglio 66. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 1186.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia di Val Mazara « L'Immacolata » dei Frati Minori, con sede in Palermo.

N. 1186. R. decreto 29 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia di Val Mazara « L'Immacolata », dei Frati Minori, con sede in Palermo, ed autorizzato il trasferimento alla stessa di beni immobili in suo possesso da tempo anteriore al Concordato con la Santa Sede ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 1187.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero dell'Ordine delle Serve di Maria Addolorata, in Pesaro.

N. 1187. R. decreto 29 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero dell'Ordine delle Serve di Maria Addolorata, in Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 4 agosto 1933, n. 1188.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero della Visitazione di S. Maria, in Treviso.

N. 1188. R. decreto 4 agosto 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero della Visitazione di S. Maria, in Treviso, ed autorizzato il trasferimento, allo stesso, del fabbricato costituente la sede del Monastero suddetto, che ne è in possesso da tempo anteriore al Concordato, attualmente intestato alla Società anonima immobiliare « La Casa ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1933 - Anno XI

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 464 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni con-

tenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Luxich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Luxich Fedele, figlio del fu Francesco e della fu Derndich Francesca, nato a Pisino l'11 maggio 1877, e abitante a Pisino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Leonardis Rosalia fu Angelo e fu Frank Francesca, nata a Portole il 16 dicembre 1875, ed ai figli nati a Pisino: Fedele, 11 marzo 1914 e Nella, 30 luglio 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2921)

N. 435 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Machnich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Machnich Gabriele, figlio del fu Giovanni e di Anna Bonin, nato a Villa Docani l'8 maggio 1899 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macchini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lidia Riosa di Antonio e di Pasqua Tremul, nata a Capodistria il 3 febbraio 1902, ed alla figlia Bruna, nata a Capodistria il 21 febbraio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno XI.

Il prefetto: LEONE.

(2922)

N. 468 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Madrussan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Madrussan Matteo, figlio del fu Simeone e di Santina Ottochian, nato a Gimino il 18 settembre 1890 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Madrussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marianna Petech di Gregorio e di Marianna Madrussan, nata a Gimino il 20 settembre 1894, ed ai figli nati a Gimino: Maria, il 6 dicembre 1919; Giuseppe, il 18 aprile 1922; Rosa, l'11 settembre 1924; Giovanni, il 2 aprile 1928; ed alla madre Santina Ottochian fu Giuseppe e fu Fosca Madrussan ved. di Simone Madrussan, nata a Gimino il 31 ottobre 1863.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2923)

N. 468 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Madrussan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Madrussan Antonio, figlio del fu Simone e di Santina Ottochian, nato a Gimino il 9 aprile 1894 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Madrussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rosa Tian fu Michele e di Fosca Macina, nata a Gimino il 24 ottobre 1904, ed alle figlie nate a Gimino: Alba, il 30 ottobre 1924, ed Anna, il 14 settembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2924)

N. 469 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Madrussan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Madrussan Antonio, figlio del fu Marino e della fu Maria Hrelia, nato a Gimino il 15 novembre 1873 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Madrussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Iellenich fu Giacomo e fu Fosca Orbanich, nata a Gimino il 23 maggio 1876, ed ai figli nati a Gimino: Giovanni, il 27 febbraio 1899; Giuseppe, il 3 novembre 1904; Marianna il 19 novembre 1908; Stefano, il 29 ottobre 1910; alla nuora Maria Rosa di Martino e di Fosca Orbanich, moglie di Giovanni Madrussan, nata a Gimino il 14 agosto 1902 ed ai nipoti, figli di Giovanni Madrussan e di Maria Rosa nati a Gimino: Fosca, il 13 gennaio 1923; Antonio, il 20 gennaio 1925; Giuseppe, il 6 dicembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2925)

N. 436 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marchesich » (Markesic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marchesich (Markesic) Pietro, figlio di Giovanni e della fu Giovanna Chermaz, nato a Monte di Capodistria il 28 giugno 1890 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchesi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Omachen fu Andrea e di Antonia Puszer, nata a Paugnano (Monte di Capodistria) il 31 ottobre 1897, ed ai figli: Miranda, nata a Paugnano il 4 febbraio 1925; Pietro, nato a Capodistria il 7 giugno 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2926)

N. 437 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marchesich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marchesich Matteo, figlio del fu Matteo e di Maria Bembich, nato a Toppolo (Portole) il 30 aprile 1886 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchesi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma ialiana anzidetta anche alla moglie Paulin Giuseppina fu Antonio e fu Babich Anna, nata a S. Pietro di Gorizia il 3 febbraio 1893, ed ai figli: Pierina, nata a Trieste l'11 settembre 1924; Bruno, nato a Capodistria il 22 giugno 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2927)

N. 490 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Maretich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana.

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Maretich Antonio, figlio del fu Giovanni e di Maria Mohorovich, nato a Pisino il 1° maggio 1900 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Maretti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Crisanaz di Antonio e di Marianna Hrelia, nata a Gimino il 17 agosto 1899, ed ai figli nati a Gimino: Maria, il 13 gennaio 1921; Antonio, il 5 marzo 1922; Giuseppe, il 5 gennaio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2928)

N. 485 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Maretich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana.

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Maretich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Marianna Cuhar, nato a Gimino il 20 maggio 1877 e abitante a Gimino, è restituito , a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Maretti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marianna Pamich fu Bortolo e di Maria Suffich, nata a Gimino il 7 ottobre 1877, ed ai figli nati a Gimino: Antonio, il 21 giugno 1900; Giuseppe, il 28 aprile 1902; Giovanni, l'8 novembre 1904; Antonia, il 9 luglio 1906; Giusto, il 3 maggio 1913; Albina, il 6 giugno 1916; Abramo, il 27 marzo 1922, nonchè alla nuora Maria Paris di Michele e della fu Francesca Pamich, moglie di Antonio Maretich, nata a Pisino il 6 marzo 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2929)

N. 486 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Maretich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana.

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Maretich Giovanni, figlio di Giovanni e di Maria Cubar, nato a Gimino il 26 gennaio 1895 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Maretti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Petech di Antonio e di Maria Petech, nata a Gimino l'11 luglio 1894, ed ai figli nati a Gimino: Emilio, 17 gennaio 1920; Emilia, 13 novembre 1921; Maria, 27 febbraio 1924; Caterina, 10 ottobre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2930)

N. 488 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Maretich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Maretich Antonio, figlio del fu Antonio e di Maria Ritossa, nato a Gimino il 16 agosto 1908 e abitante in Gimino, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Maretti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai fratelli, nati a Gimino; Matteo, il 22 gennaio 1910 e Giovanni, il 24 giugno 1913; alle sorelle, nate a Gimino: Maria, il 6 aprile 1911, e Giuseppina, il 6 giugno 1915 ed alla madre Maria Ritossa fu Francesco e fu Maria Zohil, vedova di Antonio Maretich, nata a Pisino il 18 febbraio 1888.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2931)

N. 491 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Maretich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Maretich Francesco, figlio del fu Giuseppe e di Maria Ciule, nato a Gimino il 9 aprile 1877 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Maretti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Damianich di Giuseppe e di Fosca Cablar, nata a Gimino il 10 febbraio 1892, ed alle figlie nate a Gimino: Maria, il 23 marzo 1919; Anna, il 4 gennaio 1921 e Rosa, il 31 gennaio 1928; al fratello Matteo, nato a Gimino, il 28 agosto 1882 ed alla madre Maria Ciule fu Gregorio e fu Caterina Funcich, vedova di Giuseppe Maretich, nata a Gallignana il 23 novembre 1855.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2932)

N. 491 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Maretich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Maretich Antonio, figlio del fu Giuseppe e di Maria Ciule, nato a Gimino il 12 giugno 1895 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Maretti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Damianich di Giuseppe e di Fosca Cablar, nata a Cimino il 18 novembre 1902, ed ai figli nati a Gimino: Giuseppe, il 15 marzo 1920; Giovanni, il 12 maggio 1921; Matteo, il 15 febbraio 1923; Emilia, il 27 ottobre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2933)

N. 440 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marsich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Marsich Nazario, figlio del fu Antonio e di Michela Bembich, nato a Truscolo (Maresego) il 13 luglio 1888 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Zic fu Antonio e di Caterina Mracorcich, nata a Veglia il 21 febbraio 1892, ed ai figli: Angelina, nata a Truscolo il 4 dicembre 1919; Emilia, nata a Trusco il 4 dicembre 1921; Enrico, nato a Capodistria il 21 giugno 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2934)

N. 441 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marsich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Marsich Giovanni figlio di Giovanni e della fu Orsola Vergan, nato a Truscolo (Maresego) il 16 dicembre 1900 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Richter fu Giovanni e di Orsola Franza, nata a Truscolo il 28 giugno 1898, ed ai figli: Zora, nata a Truscolo l'8 febbraio 1921 e Libero, nato a Capodistria il 21 dicembre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(2935)

N. 442 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marsich » (Marsic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Marsich (Marsic) Benedetto figlio del fu Giuseppe e della fu Orsola Babich, nato a Villa Cerè (Villa Decani) il 21 marzo 1899 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Crevatin di Giovanni e di Antonia Gherdina, nata a Pinguente il 10 ottobre 1900, ed alla figlia Vilma, nata a Villa Decani il 20 maggio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(2936)

N. 443 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marsich » (Marsic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Marsich (Marsic) Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e di Maria Jakemin, nato a Villa Cerè (Villa Decani) il 22 settembre 1894 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Clobas di Giovanni e di Anna Medizza, nata a Pinguente il 5 gennaio 1894; Mario, nato a S. Tomà il 23 ottobre 1922; Rosina, nata a S. Tomà il 20 febbraio 1924; Giuseppe, nato a Villa Decani il 21 luglio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(2937)

N. 375 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome della sig.na Martinolich Geromina, figlia di Giovanni e di Maria Stuparich, nata a Lussinpiccolo il

16 giugno 1866 e abitante in Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2938)

N. 413 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Matteo figlio del fu Matteo e della fu Natalia Vidulich, nato a Lussinpiccolo il 15 gennaio 1852 e abitante a Lussinpiccolo è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Vidulich fu Matteo e fu Maria Vidulich, nata a Lussinpiccolo il 30 agosto 1858, ed alle figlie nate a Lussinpiccolo: Anna, il 29 marzo 1895; Giustina, il 13 giugno 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2941)

N. 384 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Martinolich Giusto figlio del fu Giacomo e di Maria Vidulich nato a Lussinpiccolo il 6 aprile 1894 e abitante a Lussinpiccolo è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Romana Vidulich di Antonio e di Maria Giuricich, nata a Lussinpiccolo il 28 ottobre 1896, ed ai figli nati a Lussinpiccolo: Pia, il 27 giugno 1921; Giacomo, il 1° giugno 1923 ed Ausilia, 24 maggio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2942)

N. 383 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Martinolich » e « Vidulich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

I cognomi della signora Martinolich Maria ved. di Giacomo figlia di Matteo Vidulich e di Nicoletta Stuparich, nata a Lussinpiccolo il 17 giugno 1858 e abitante a Lussinpiccolo, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli» e « Vidulis » (Martinoli ved. Maria nata Vidulis).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Martinoli » anche alle figlie nate a Lussinpiccolo: Felicita, il 3 ottobre 1901, Maria, 10 ottobre 1903; Enrichetta, l'11 settembre 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2939)

N. 414 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla

restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Giovanni figlio di Matteo e di Domenica Vidulich, nato a Lussinpiccolo il 4 febbraio 1886 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Martinolich di Marco e di Giovanna Sablich, nata a Lussinpiccolo il 5 settembre 1893, ed ai figli nati a Lussinpiccolo: Ivo, il 4 ottobre 1915; Marino, il 23 agosto 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(2940)

N. 431 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Martinolich Carlo, figlio di padre ignoto e di Geromina Martinolich, nato a Lussinpiccolo il 1° novembre 1907 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Olimpia Peruzzi di Diomede e di Lucia Opassich, nata a Pola il 30 gennaio 1909, ed al figlio Mario, nato a Lussinpiccolo il 12 giugno 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(2943)

N. 433 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Martinolich Antonio, figlio del fu Natale e di Nicoletta Marin, nato a Lussinpiccolo il 26 gennaio 1863 e abitante a Lussinpiccolo è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(2944)

N. 421 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Martinolich » e « Picinich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Martinolich Emilia vedova di Luigi, figlia del fu Matteo Picinich e della fu Antonia Villani, nata a Lussinpiccolo il 17 gennaio 1866 e abitante a Lussinpiccolo, sono restituiti a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Martinoli » e « Piccini » (Martinoli vedova Emilia nata Piccini).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(2945)

N. 379 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Martinolich Efrem, figlio di Sabino e di Giacomina Giadrossich, nato a Lussinpiccolo il 20 agosto 1882 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie Nicoletta Martinolich nati a Lussinpiccolo: Efrem, l'8 ottobre 1913; Erminia, il 28 agosto 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2946)

N. 380 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Michele, figlio del fu Matteo e della fu Gobis Domenica, nato a Lussinpiccolo l'8 novembre 1864 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Stuparich di Simone e di Nicoletta Stuparich, nata a Lussinpiccolo il 29 settembre 1876, ed ai figli nati a Lussinpiccolo: Ettore, il 9 ottobre 1903; Matteo, il 4 giugno 1901; Marino, il 2 ottobre 1908; Irma, il 19 marzo 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

2947)

N. 381 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Martinolich Maria, figlia del fu Casimiro e della fu Caterina Maver, nata a Lussinpiccolo il 23 settembre 1878 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Giulia, nata a Lussinpiccolo il 12 maggio 1889, ed al fratello Giuseppe, nato a Lussinpiccolo il 23 marzo 1895.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2948)

N. 377 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Domenico, figlio di Domenico e di Mattea Scopinich, nato a Lussinpiccolo il 30 lu-

glio 1879 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche la moglie Anna Picinich di Paolo e di Maria Picinich, nata a Lussinpiccolo il 12 gennaio 1879, ed ai figli nati a Lussinpiccolo: Domenico, il 3 marzo 1913; Pia, il 14 ottobre 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2949)

N. 364 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Martinolich Antonio, figlio del fu Marco e di Margherita Vidudich, nato a Lussinpiccolo il 19 dicembre 1870 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Glavanich fu Nicolò e di Caterina Vidulich, nata a Lussinpiccolo il 20 dicembre 1868, ed ai figli nati a Lussinpiccolo: Marco, il 22 ottobre 1897; Antonio, il 23 gennaio 1904; Giacomo, il 9 dicembre 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2950)

N. 366 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Antonio, figlio del fu Luigi e di Emilia Picinich, nato a Lussinpiccolo il 12 marzo 1887 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2951)

N. 403 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Mattea Vucas, nato a Lussinpiccolo il 26 dicembre 1911 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2952)

N. 363 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Martinolich » e « Nicolich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Martinolich Elena ved. di Nicolò, figlia di Carlo Nicolich e di Maria Giuricich, nata a Lussinpiccolo il 17 settembre 1864 e abitante a Lussinpiccolo, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli » e « Niccoli » (Martinoli ved. Elena nata Niccoli).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Martinoli » anche ai figli nati a Lussinpiccolo: Romano, il 16 febbraio 1900; Antonio, il 13 giugno 1911; Maria, il 10 giugno 1905.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2953)

N. 404 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Angelina Tarabocchia, nato a Lussinpiccolo il 6 febbraio 1891 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria De Roia fu Santo e di Giovanna Lovrich, nata a Lussinpiccolo il 24 febbraio 1895, ed ai figli nati a Lussinpiccolo: Angelina, il 26 luglio 1920; Giovanni, il 15 novembre 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2954)

N. 390 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Martinolich » e « Antunovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Martinolich Caterina ved. di Giuseppe, figlia del fu Antonio Antunovich e della fu Maria Goidanich, nata a Lussinpiccolo il 30 agosto 1863 e abitante a Lussinpiccolo, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli » e « Antoni » (Martinoli ved. Caterina nata Antoni).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Martinoli » anche al figlio Mario, nato a Lussinpiccolo il 17 luglio 1891.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2955)

N. 422 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Martinolich Elisabetta ved. di Federico, figlia del fu Nicolò Martinolich e della fu Elisabetta Scopinich, nata a Lussinpiccolo il 15 agosto 1868 e abitante a Lussinpiccolo, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2956)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTÈRO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Camera dei deputati in data 14 settembre 1933-XI un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 agosto 1933-XI, n. 1122, che ha dato approvazione all'Accordo italo-albanese relativo al contributo finanziario dell'Italia verso l'Albania, stipulato a Tirana il 24 giugno 1931.

(5808)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli di rendita consolidato 3,50 per cento.

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 3.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 per cento, n. 202681, di annue L. 259, intestato a Fornari Teresa fu Pietro, moglie di Avataneo Edoardo, domiciliata ad Ivrea (Torino), con vincolo dotale.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, 8 luglio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5161)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Domanda per tramutamento di certificato consolidato 3,50 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 344.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 3,50 per cento (1906) n. 544710 per la rendita annua di L. 35 intestata a Cereseto Giuseppina Anita fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Villavecchia Caterina fu Alberto vedova di Cereseto Giovanni, domiciliata in Busalla (Genova).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 13 maggio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2014)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di certificati consolidato 5 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 345

Il colonnello Ripandelli cav. Decio fu Ettore, domiciliato in Napoli, piazza Dante n. 22, con atto 22 marzo 1933 per l'ufficiale giudiziario Lenzi della Regia pretura di Napoli, ha diffidato la moglie Ferrara Carmelina fu Michele, ivi domiciliata, a restituirgli entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno i certificati nominativi consolidato 5 per cento nn. 393992 e 393993 rispettivamente di annue L. 22.000 e L. 18.000 entrambi intestati ad essa signora Ferrara con vincolo dotale e dei quali egli si dichiara indebitamente spossessato.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, i predetti certificati saranno ritenuti di nessun valore e l'Amministrazione darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli prodotta dal colonnello Ripandelli sopranominato.

Roma, addì 13 maggio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2011)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 27.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 459 — Data: 11 aprile 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Pantano Daniele Amalia fu Adolfo e Lanzerotti Serra Paolo fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 550, consolidato 5 per cento, decorrenza 1º luglio 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 agosto 1933 - Anno XI

Il direttore generale. CIARROCCA.

(5508)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	322193	20 —	Mussi Ambrogio e Mario fu *Giuseppe-Angelo*, minori sotto la p. p. della madre Porro Emilia di Angelo, ved. Mussi, dom. a Lissone (Milano); con usufrutto alla detta signora Porro.	Mussi Ambrogio e Mario fu *Angelo*, minori ecc. come contro; con usuf. vital. come contro.
»	322194	20 —	Intestata come la precedente, con usuf. vital. a Mussi Emilia fu Vincenzo, ved. Mussi, dom. a Lissone (Milano).	Intestata come la precedente; con usuf. vital. come contro.
Cons. 5 % » » » » »	263272 334284 263273 334283 263274 334282	150 — 5 — 150 — 5 — 150 — 5 —	Russo Maria-Giuseppa, Russo Vincenzo, Russo Rosaria fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre *Biondo* Margherita, ved. di Russo Antonio, dom. a Castelbuono (Palermo).	Russo Maria-Giuseppa, Russo Vincenzo, Russo Rosaria fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre *Biundo* Margherita, ved. ecc. come contro.
»	334281	5 —	*Biondo* Margherita di Vincenzo, ved. di Russo Antonio, dom. a Castelbuono (Palermo).	*Biundo* Margherita ecc., come contro.
»	263271	150 —	Russo Maria-Giuseppa, Rosaria e Vincenzo fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre *Biondo* Margherita, ved. di Russo Antonio, dom a Castelbuono (Palermo): con usuf. a *Biondo* Margherita di Vincenzo, ved. di Russo Antonio.	Russo Maria-Giuseppa, Rosaria e Vincenzo fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre *Biundo* Margherita ecc., come contro; con usuf. a *Biundo* Margherita ecc. come contro
» Littorio	64161	155 —	Servidio Raffaele e Lucia, nubile, Antonio, Pantaleone e Carmine, tutti figli del fu Francesco, *gli ultimi tre minori sotto la p. p. della madre Raimondo* Maria *Antonia fu Raffaele, ved. di Servidio Francesco* ed eredi indivisi del padre, dom. in Sant'Agata d'Esaro (Cosenza), vincolata di usufrutto.	Servidio Raffaele, Lucia, nubile, Antonio, Pantaleone e Carmine *o Carmelo* fu Francesco eredi indivisi del padre, dom. a Sant'Agata d'Esaro (Cosenza), vincolata di usufrutto.
Cons. 5 % Polizza combattenti	5010	20 —	*Greinschol* Nicola di Alessandro, dom. a Firenze	*Greinschgl* Nicola di Alessandro, dom. a Firenze.
Cons. 5 %	50422	410 —	Ugolotti Clarina, fu *Emilio*, moglie di Guido Campolonghi, dom. a Milano, vincolata.	Ugolotti Clarina fu *Ferdinando-Emilio*, moglie ecc. come contro.
» »	159793 222923	3.200 — 220 —	Onesti *Gemma*, fu Carlo, moglie di Piotti *Giovanni* fu Antonio, dom. in Asti (Alessandria).	Onesti *Cesarina-Gemma* fu Carlo, moglie di Piotti *Giovanni Battista* fu Antonio, dom. come contro.
3,50 %	774999	455 —	Lavagna *Maria* di Giovanni, moglie legalmente separata di Linossier-Caorsi *Enrico*, dom. a Loano (Genova), vincolata.	Lavagna, *Giacinta-Maria-Felicina-Pietrina* di Giovanni; moglie legalmente separata di Linossier-Caorsi *Domenico-Enrico*, dom. come contro, vincolata.
»	654117	35 —	*Ascheri* Giovanni Battista fu Serafino, dom. a Casanova Lerone (Genova).	*Aschero* Giovanni Battista fu Serafino, dom. come contro.
Cons. 5 % Littorio	58189	500 —	Ricotti Aurelia fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Cesa Teodolinda fu *Daniele*, ved. di Ricotti Giuseppe, dom. a Cervarolo (Vercelli), con usuf. vital. a Cesa Teodolinda fu *Daniele*, ved. di Ricotti Giuseppe, dom. a Cervarolo (Vercelli).	Ricotti Aurelia fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Cesa Teodolinda fu *Davide*, ved. ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Cesa Teodolinda fu *Davide*, ved. ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 5 %	541002	575 —	Trioni Angelina fu Carlo, moglie di Mainardi Vittorio, dom. a Pavia, con usuf. vitalizio a Sartirana *Giovanna* fu Carlo, ved. di Trioni Carlo, dom. a Pavia.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Sartirana *Carolina* fu Carlo, ved. ecc. come contro.
3,50 %	660770	231 —	Torriglia *Mercedes* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Medicini *Angela* fu Giovanni Battista, ved. Torriglia, dom. a Genova.	Torriglia *Nicoletta-Paolina-Giuseppina-Mercede* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Medicini *Maria-Angela* fu Giovanni Battista, ved. ecc. come contro
Cons. 5 % »	104681 215188	250 — 500 —	Di Benedetto Felice di *Antonio*, dom. a Marcianise (Caserta).	Di Benedetto Felice di *Raffaele-Antonio*, dom. come contro.
3,50 %	179336	857,50	Cornacchia Albertina fu avvocato Romanino, moglie di *Enrico* Salvioni, dom. a Milano, vincolata.	Cornacchia Albertina fu *Romanino*, moglie di Salvioni *Antonio-Enrico-Amanzio-Maria, detto Enrico*, dom. a Milano, vincolate.
Cons. 5 %	221034	10.000 —	Cornacchia Albertina fu *Romano*, moglie di Salvioni *Enrico*, dom. a Milano, vincolata.	
» »	235204 235203	205 — 205 —	Gillio *Pierino* / Gillio Martino fu Giovanni Pietro, minori sotto la p. p. della madre Faletto *Angela* fu Martino, ved. Gillio, dom. ad Ivrea (Torino).	Gillio *Pietro* / Gillio Martino fu *Giovan*-Pietro minori sotto la p. p della madre Faletto-*Verino Maria-Angela* fu Martino, dom. come contro.
» »	292047 292046	225 — 225 —	Gillio *Pierino* / Gillio Martino fu Pietro o *Giovanni*-Pietro, minori sotto la p. p. della madre Faletto-Verino *Angela*, ved. Gillio, dom. ad Ivrea (Torino).	Gillio *Pietro* / Gillio Martino *Giovan*-Pietro, minori sotto la p. p. della madre Faletto-Verino *Maria-Angela*, ved. Gillio, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 agosto 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5693)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che *sei mesi* dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del Debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	135374	Passerini Maria fu Gregorio, nubile, domiciliata a Bracciano (Roma)	L.	25 —
»	135375	Passerini Olga fu Gregorio, nubile, domiciliata a Bracciano (Roma)	»	25 —
»	116374	Passerini Maria fu Gregorio, minore sotto la p. p. della madre Del Nero Vincenzina, vedova Passerini, domiciliata a Bracciano (Roma)	»	50 —
»	238950	Passerini Maria fu Gregorio, minore sotto la p. p. della madre Del Nero Vincenzina fu Domenico, vedova in seconde nozze di Volpi Luciano, domiciliata a Bracciano (Roma)	»	850 —
»	101066	Passerini Olga fu Gregorio, nubile, domiciliata a Bracciano (Roma)	»	50 —
3.50 %	815696	Frà Germana di Francesco, moglie di Cervini Antonio fu Michele, domiciliata a Milano, vincolata	»	2625 —
Cons. 5 %	385446 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Polli Adriana fu Giuseppe, moglie di Miani Tullio, domiciliata a Milano per l'usufrutto: Miani Tullio fu Guglielmo, domiciliato a Milano	»	425 —
»	389931 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente	»	350 —
3.50 %	330004	Auriemma Pasquale, Luigi, Giacomo, Roberto, Raffaele, Elvira, Eleonora e Maria fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Luisa Mosca, domiciliata a Napoli	»	10,50
»	353043	Auriemma Pasquale, Raffaela, Luigi, Giacomo, Eleonora, Roberto e Maria fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Mosca Elisa, domic. in Caivano (Napoli)	»	70 —
»	331418	Auriemma Elvira, Luigi, Giacomo, Pasquale, Eleonora, Roberto e Maria, minori sotto la p. p. della madre Mosca Elisa, domic. a Caivano (Napoli)	»	161 —
»	332162	Mosca Elisa di Luigi, vedova di Auriemma Giuseppe, domiciliata a Caivano (Napoli)	»	91 —
»	415370	Auriemma Luigi fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Mosca Elisa fu Luigi, ved. Auriemma, domiciliata a Napoli	»	31,50
»	415371	Auriemma Roberto fu Giuseppe, minore, ecc., come la precedente	»	31,50
»	415374	Auriemma Maria fu Giuseppe, minore, ecc., come la precedente	»	31,50
»	415375	Auriemma Giacomo fu Giuseppe, minore, ecc., come la precedente	»	31,50
Cons. 5 %	125447	Castiglioni Arcangelo di Davide, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato a Como	»	50 —
» Polizza combattenti	8454	Caruso Luigi di Domenico, domiciliato a Roccagloriosa (Salerno)	»	20 —
Cons. 5 %	481336	Baviello Antonio di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato a Villanova del Battista (Avellino)	»	240 —

CATEGORIA del Debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	754329 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: De Santis Teresa fu Giacobbe, ved. di Romano Giambattista e moglie in seconde nozze di Santangelo Francesco, domiciliata a Napoli	L.	59,50
		per la proprietà: Romano Antonietta fu Giambattista, minore sotto la p. p. della madre De Santis Teresa fu Giacobbe, vedova, ecc., come l'usufrutto precedente		
»	754330 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . .	»	59,50
		per la proprietà: Romano Giuseppe fu Giambattista, minore ecc., come la proprietà precedente		
»	754331 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . .	»	59,50
		per la proprietà: Romano Giacobbe fu Giambattista, minore, ecc., come la proprietà precedente		
»	754332 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . .	»	59,50
		per la proprietà: Romano Luigi fu Giambattista, minore, ecc., come la proprietà precedente		
Cons. 5 %	339857	Chiesa di S. Maria Maggiore di Feroleto Antico (Catanzaro)	»	45 —
3,50 %	674378	Palopoli Rachele fu Giuseppe, moglie di Tarsia Antonio, domiciliata a Cassano Jonio (Cosenza), vincolata . . .	»	73,55
Prest. Naz. 5 %	19050	Rivera Margherita di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domiciliata a Torino	»	90 —
»	138597	Accetura Anna fu Giuseppe-Maria, vedova di Sebastiano Carbonara, domiciliata a Triggiano (Bari)	»	300 —
»	71531	Treves Alma di Davide, moglie di Morel Valerio-Luigi fu Emilio, domiciliata a Pegli (Genova), vincolata	»	2370 —
»	318959	Petrarulo Carolina fu Michele, moglie di d'Elsa Pasquale, domiciliata a Pegli (Genova), vincolata	»	525 —
» Littorio	42957	Morel Emilio di Valerio-Luigi, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato a Pegli (Genova)	»	5000 —
Cons. 5 %	407441	Gagliardi Pietro e Girolamo di Arturo, minori sotto la p. p. del padre, domiciliato a Caltanissetta	»	100 —
»	186961	Sardina Anna Giovanna e Giovanni Battista fu Giovambattista, minori sotto la p. p. della madre Morana Rosalia vedova Sardina, domiciliata a Bagheria (Palermo)	»	140 —
Littorio	65899	Vinci Rosa di Giuseppe, domiciliata a S. Agata di Militello (Messina)	»	2500 —
»	13630	Porra Annita di Luigi, moglie di Lazzarini Giovanni fu Giacinto, domiciliata a Milano, vincolata	»	1565 —
Cons. 5 %	473817	Mendola Salvatore fu Benedetto, domiciliato a Palermo, vincolata	»	50 —
3,50 %	25793	Beneficio di Sant'Antonio di Vienna in Napoli	»	14 —
Cons. 5 %	230648 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bossi Zuana di Ercole, minore sotto la p. p. del padre, domiciliata a Busto Arsizio (Milano) . . .	»	2500 —
		per l'usufrutto: Congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Fioretti Clelia di Giacomo e Bossi Ercole fu Ercole, domiciliato a Busto Arsizio (Milano)		
»	478289	Fabbriceria della Chiesa di S. Maria Maggiore in Buttrio (Udine)	»	10 —
»	355924	Calzola Camillo di Doriego, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato a Genova	»	140 —
» Littorio	29819	Ladisa Vincenzo di Giuseppe, domiciliato a Bari, ipotecata .	»	50 —

CATEGORIA del Debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	615799	Sifola Salvatore di Pantalco, domiciliato a Preseglie (Brescia) ipotecata . . . . L.	24,50
Cons. 5 %	101067	Volpi Vittoria di Luciano, nubile, domiciliata a Bracciano (Roma) . . . . »	50 —
»	177384	Volpi Vittoria fu Luciano, minore sotto la p. p. della madre Del Nero Vincenzina ved. Volpi, domiciliata a Roma . . »	1125 —
»	135376	Volpi Vittoria di Luciano, nubile, domiciliata a Bracciano (Roma) . . . . »	25 —
»	234644	Volpi Vittoria fu Luciano, minore, sotto la p. p. della madre Del Nero Vincenzina fu Domenico vedova di Volpe Luciano, domiciliata a Bracciano (Roma) . . . . »	50 —
»	341854	Intestata come la precedente . . . . »	210 —
»	397208	Intestata come la precedente . . . . »	250 —
»	341855 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la precedente . . . . » per l'usufrutto: Del Nero Vincenzina fu Domenico ved. Volpi	65 —

Roma, 30 giugno 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5095)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 195.

Media dei cambi e delle rendite

del 15 settembre 1933 – Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	12.91
Inghilterra (Sterlina)	60.10
Francia (Franco)	74.35
Svizzera (Franco)	367.85
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	4 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.66
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.50
Cecoslovacchia (Corona)	56.60
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.71
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.553
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.03
Olanda (Fiorino)	7.67
Polonia (Zloty)	213 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	158.87
Svezia (Corona)	3.125
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	81.475
Id. 3,50 % (1902)	80.20
Id. 3 % lordo	57.80
Consolidato 5 %	89.275
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.175
Id. id. id. 1940	103.25
Id. id. id. 1941	103.15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88 —

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 29.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1798 — Data: 5 maggio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Orazio Paganini di Gian Riccardo — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Rendita: L. 2250, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 · mod. X — Data: 16 giugno 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Fausto Bottacchi di Enrico, tesoriere del Magistrato di misericordia, Passo S. Bartolomeo, 8, in Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita L. 152,50, consolidato 3,50 per cento (1902), con decorrenza 1° luglio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 mod. X — Data: 16 giugno 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Fausto Bottacchi di Enrico, tesoriere del Magistrato di misericordia, Passo S. Bartolomeo, 8, in Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi 84 — Rendita: L. 179.915, consolidato 4,50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 2 settembre 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5722)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 31 agosto 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Alfredo Schlesinger, nominato console onorario di Honduras a Milano.

(5809)

In data 31 agosto 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor José Luis Alcazar y Moratilla, nominato console di Spagna a Roma.

(5810)

In data 31 agosto 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Javier Valera y Ramirez de Saavedra, nominato console di Spagna a Torino.

(5811)

In data 31 agosto 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Manuel Martin Gonzales, nominato console di Spagna a Milano.

(5812)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Esami per il concorso a 8 posti di cancelliere di 5ª classe ed a 14 posti di volontario cancelliere di gruppo B, ed elenco degli ammessi.

Al concorso a 8 posti di cancelliere di 5ª classe ed a 14 posti di volontario cancelliere di gruppo *B*, bandito con decreto 14 gennaio 1933-XI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 gennaio 1933-XI, n. 19, sono ammessi i seguenti candidati:

Agrimi Aronzo.
Alfano Natale.
Amato Salvatore.
Antogna Sebastiano Giovanni.
Antonietti Antonio.
Ardizzone Mario.
Arena Giacomo.
Arnoldi Pietro Renzo.
Baldi Ferdinando.
Baldieri Vincenzo.
Barbani Cesare.
Bardi Lorenzini Alberto.
Bazzano Antonino.
Belotti Giovanni.
Benigni Pietro.
Berardengo Silvio.
Bocchetto Domenico.
Branca Ciro.
Briata Giovanni.
Brocato Umberto.
Cacace Francesco.
Calebotta Giuseppe.
Calabrò Antonino.
Cammarana Biagio.
Campanini Renato.
Campione Silvio.
Caporale Gaetano.
Caranti Francesco.
Cardelli Alessandro.
Cariello Aldo.
Cariello Gabrielle.
Carrera Giuseppe.
Casali Manlio.
Castagnacci Pasquale.
Catanesi Giulio.
Cati Pio.
Cavallari Eugenio.
Cecchi Roberto.
Celentano Enrico.
Chiatti Ugo Foscolo.
Ciaffei Giuseppe.
Cimadamore Ugo.
Ciriminna Mario.
Colella Attilio.
Coppola Giovanni.
Corsi Guido.
Costantino Napoleone.
Crudelini Filippo.
Cutolo Felice.
D'Addario Antonio.
Dall'Agnol Giuseppe.
D'Amico Luigi.
D'Amico Pennisi Carlo.
David Giuseppe.
De Cardona Roberto.
Delavigne Giorgio Enrico.
Del Monte Ginesio Eugenio.
De Masi Antonio.
De Palma Guglielmo.
De Pascale Luigi.
Derencin Italo.
De Sarno Pietro.
De Scaglia Paolo.
Diano Arnaldo.
Di Bitetto Rodolfo.
Di Giovanni Lorenzo.
Di Julio Nicola.
Di Palma Vincenzo.
Di Segni Guido.
Di Stefano Luigi.
Dominici Luigi.
Fabiani Oberto.
Farina Marcello.
Federici Renato.
Fienga Giovanni Battista.
Fodale Michele.
Forino Geremia.
Forlani Vittorio.
Fortuna Arcangelo.
Furini Ugo.
Gabbucci Enrico.
Gay Arturo.
Gesmundo Giuseppe.
Gianfrotta Norberto.
Giardina Gaetano.
Gibellini Renato.
Gioiosa Antonino.
Giordano Gioacchino.
Giordano Salvatore.
Giuliano Carlo.
Giubich Vincenzo.
Guerrera Giuseppe.
Halfer Carlo.
Idone Francesco.
Impallomeni Renato.
Iodice Domenico.
La Nave Emanuele.
Lanza Alberto.
La Rosa Michele.
Lavitola Nicola.
Lavò Luigi.
Leone Antonio.
Leone Gennaro.
Lo Balsamo Michele.
Lo Bello Alfredo.
Lo Curto Giuseppe.
Luzzi Alberto Simone.
Mamberti Carlo.
Mantovani Gaetano.
Marafini Valentino.
Mariani Carlo.
Marimpietri Giulio.
Masciale Francesco.
Mattei Spartaco.
Mauri Mario.
Mauro Piero.
Miglietta Giuseppe.
Milioni Fausto.
Modiano Giuseppe.
Mojaiskoi Augusto.
Molino Gennaro.
Montaruli Sabino.
Moricca Giuseppe.
Mureddu Matteo.
Musmeci Rosario.
Nappi Luigi.
Nobrisi Filippo.
Pagliuca Giovanni.
Paiano Guglielmo.
Paielli Plinio.
Panizza Giovanni.
Pantano Antonino.
Papini Italo.
Paris Enrico.
Parisi Umberto.
Pasini Emo Glauco.
Pata Filippo.
Pellegrino Angelo.
Penco Lincoln.
Petretta Giuseppe.
Picco Alessandro.
Pignocchi Raoul.
Pistolozzi Arturo.
Porati Vincenzo.
Posa Pietro.
Preite Martinez Giuseppe.
Quaranta Mario.
Rampello Giuseppe.
Revello Domenico.
Rinaldini Rodolfo.
Risoli Carlo.
Rolli Alvise.
Romita Luigi.
Rubino Vitaliano.
Ruggiero Giovanni.
Santi Pietro.
Santomauro Luigi.
Sauli Marcello.
Scalabrino Ubaldo.
Scalese Ferdinando.
Scanu Giuseppe.
Scarlata Emanuele.
Sciscione Giovanni.
Scribani Rossi Ottobono.
Sigillò Arcangelo.
Silvestro Domenico.
Simoncini Attilio.
Solano Francesco.
Spatafora Giuseppe.
Spatafora Salvatore.
Terenzi Napoleone Marcello.
Tordi Mario.
Trifari Roberto.
Trinchieri Alfredo.
Trotti Giulio.
Valerio Giovanni Giuseppe.
Vanzini Renzo.
Vassanelli Luigi.
Vecchioli Ferdinando.
Vedove Giuseppe.
Ventriglia Gaetano.
Verrecchia Mario.
Veschi Arrigo.
Vigitello Ernesto.
Visca Ettore.
Zaccaro Francesco.
Zampino Vittorio.
Ziccardi Ernesto.
Zito Vincenzo.

Gli esami avranno inizio il giorno 9 ottobre 1933-XI, alle ore 12 precise, presso le sedi indicate a fianco di ciascun candidato o gruppo di candidati come appresso:

Sigg.: Agrimi - Alfano - Amato - Antonietti - Ardizzone - Arnoldi - Baldi - Baldieri - Barbani - Bardi - Bazzano - Belotti - Benigni - Berardengo - Bocchetto - Branca - Briata - Brocato - Cacace - Cam-

panini Campione - Caporale Caranti - Cardelli - Cariello Aldo Cariello Gabrielle - Carrera - Casali - Castagnacci - Catanesi - Cati - Cavallari - Cecchi Celentano - Chiatti Ciaffei - Cimadamore - Cirimunna - Colella - Coppola - Corsi - Crudelini - Cutolo - D'Addario - D'Amico D'Amico Pennisi - De Cardona - Delavigne - Del Monte - De Masi De Palma - De Pascale - Derencin - Diano Di Bitetto Di Giovanni - Di Julio Di Palma - Di Segni - Di Stefano - Dominici - Fabiani Farina - Federici - Fienga Fodale - Forlani - Fortuna - Gesmundo - Gianfrotta - Giardina - Gibellini - Gioiosa - Giordano Gioacchino - Giordano Salvatore - Giuliano - Guerrera - Halfer - Impallomeni - Iodice - La Nave - Lanza - La Rosa - Lavitola - Lavò - Leone Antonio - Leone Gennaro - Lo Bello - Lo Curto - Luzzi - Mamberti - Mantovani Marafini - Mariani - Masciale - Mattei - Miglietta Milioni - Molino - Montaruli - Moricca - Mureddu - Musmeci Nappi - Nobrisi - Pagliuca - Paiano Paielli - Pantano Papini - Pasini - Pata - Pellegrino - Penco - Petretta Picco Pignocchi - Pistolozzi Porati - Posa - Preite Martinez - Rampello Revello - Rinaldini Rolli - Romita Rubino - Ruggiero Santi - Santomauro - Sauli - Scalese Scanu - Scarlata - Sciscione - Sigillò - Simoncini Scribani Rossi Solano - Tordi Trifari - Trotti - Valerio - Vanzini - Vassanelli Vecchioli - Vedove - Ventriglia - Verrecchia - Veschi - Vigitello - Visca - Zaccaro - Zampino Ziccardi Zito: Roma, Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4 (angolo viale del Re).

Signori: Antogna e Paris, Regio consolato generale Marsiglia;
Sig. Arena, Regio consolato Baltimora;
Sig. Dall'Agnol, Regio consolato generale Chicago;
Sig. Calabrò, Regio consolato generale Filadelfia;
Sig. De Scaglia, Regia legazione Bucarest,
Sig. Costantino, Regio consolato Melbourne;
Sig. Cammarana, Regio consolato generale Algeri;
Sig. Forino, Regia legazione Addis Abeba;
Sig. Furini, Regio consolato Parà;
Sig. Gay, Regio consolato generale Lione;
Sig. Idone, Regio consolato Graz;
Signori: Modiano e Silvestro, Regio consolato gen. Stambul;
Sig. Marimpietri, Regio consolato Liegi;
Sig. Quaranta, Regio consolato generale Lugano;
Sig. Trinchieri, Regia legazione San José;
Signori: Terenzi e Spatafora Giuseppe, Regio consolato generale Innsbruck;
Sig. Lo Balsamo, Regio consolato generale Beirut;
Sig. Risoli, Regio consolato Nantes;
Signori: De Sarno e Gliubich, Regia legazione Belgrado;
Sig. Parisi, Regio consolato generale Porto Alegre;
Signori: David e Calebotta, Regio consolato generale Spalato;
Sig. Spatafora Salvatore, Regio governo Rodi;
Sig. Mauro, Regia legazione Cairo;
Signori: Panizza e Vigitello, Regio consolato generale Liverpool;
Signori: Mauri e Mojaiskoi, Regia ambasciata Buenos Ayres;
Sig. Scalabrino Ubaldo, Regio consolato generale Tunisi;
Sig. Gabbucci, Regio consolato generale Strasburgo.

(5806)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Esami per il concorso a 5 posti di cancelliere di gruppo B, per il servizio presso le Regie rappresentanze all'estero, ed elenco degli ammessi.

Al concorso a 5 posti di cancelliere di 4ª classe di gruppo *B*, bandito con decreto 14 gennaio 1933-XI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 gennaio 1933-XI, n. 19, sono ammessi i seguenti candidati:

Cecchi Agostino, Granata Crisanto, Salvaggi Augusto.

Gli esami avranno inizio il giorno 9 ottobre 1933 XI alle ore 12 precise presso le sedi indicate a fianco di ciascun candidato o gruppo di candidati come appresso:

Signori Granata e Salvaggi: Roma, Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno, n. 4 (angolo viale del Re); signor Cecchi: Regio consolato generale Gerusalemme.

(5805)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.